



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1919 c.o.m.

Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.

Abrogato dal 1 gennaio 2023 · versione 88

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Settimo — Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio
Titolo	V — Trattamento previdenziale integrativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1919-disposizioni-relative-a-singoli-fondi-previdenziali-integrativi>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it